



ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE il
SERIE 3 - PRIVATI R.A.

1573
26/06/2024

STATUTO

della
Associazione Sportiva Dilettantistica

Associazione VELISTI DELL'ANIMA - ASD

** firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete*



TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1- Denominazione e Sede



1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs 36/2021 e ss. mod.,
 - a. un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione VELISTI DELL'ANIMA" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14, D.Lgs 39/2021;
 - b. con sede in Pasian di Prato (Ud)33037 via Santa Caterina n° 33.
2. La variazione dell'indirizzo, purchè all'interno dello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulta iscritta.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche in acronimo A.S.D.. E' consentito l'utilizzo dell'acronimo A.V.A asd in tutte le altre comunicazioni, pubblicazioni, stampe incluso il sito web Socivo e le pagine del social o similari.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.



Art.2 - Colori ed Emblema Sociale

1. I colori sociali sono: il BLU il GIALLO ed il BIANCO. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato rappresentante una barca a vela in movimento da sinistra verso destra con le vele spiegate, ed integrante come parte dello scafo la scritta VELISTI dell'ANIMA asd.
2. E' consentito sulle divise di gara e sul materiale sportivo incluso l'abbigliamento o l'attrezzatura utilizzare un logo stilizzato composto unicamente dall'acronimo A.V.A. asd.

Art. 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza o alle condizioni socio-economiche, Essa riconosce come proprio valore fondante l'inclusione e l'integrazione delle persone in condizione di fragilità e disabilità attraverso la pratica sportiva, nonché il perseguimento del benessere psico-fisico della persona umana attraverso uno stile di vita sano e sostenibile. Al tal fine si ispira e conforma ai:
 - a. principi dello Sport della pratica sportiva dilettantistica
 - b. dell'Associazione di Promozione Sociale con particolare interesse e riguardo ai soggetti fragili della società, sia essa una fragilità fisica derivante da invalidità, malattia, trauma o fragilità emotiva, sociale ed economica;
 - c. al percorso di recupero dei soggetti fragili attraverso lo sport, finalizzato al reinserimento sociale ed umano.
 2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Soci, dell'elettività delle cariche sociali.
 4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), d.lgs 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline degli sport di mare ed acquatici con particolare attenzione per la Vela in tutte le sue declinazioni e più in generale delle discipline sportive, seppur non espressamente indicate o attinenti al mare, considerate ammissibili dai regolamenti del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica, mediante
- 
- 




la gestione di ogni forma di attività, anche secondaria e strumentale, idonea a promuovere la conoscenza di dette discipline, inclusa la proposta di attività motoria o altra attività secondaria finalizzata al perseguimento benessere psicofisico. E' altresì finalità dell'Associazione medesima promuovere lo sviluppo e la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche, ancorché non espressamente qui indicate, Paralimpiche riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano. Essa è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l'esperienza sportiva, culturale e ristoratrice delle discipline medesime secondo la visione dell'individuo e dello sport, con particolare riguardo ed attenzione alla condizione di fragilità e disabilità e promuovendo la cultura dell'inclusione attraverso lo sport.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Soci, l'attività didattica per l'Avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate, quali ad esempio, indicativo e non esaustivo:
- a. L'organizzazione e la partecipazione, in via stabile di attività sportiva dilettantistica, a carattere competitivo e non, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione ed in generale l'assistenza, in via prevalente, ai propri Soci durante la pratica.
 - b. La promozione presso i propri Soci dell'attività sportiva e delle attività secondarie ad essa connesse attraverso attività di formazione presso gli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata e le federazioni sportive nazionali di riferimento: Promuove altresì la formazione attraverso corsi di formazione interna ed esterna utili al raggiungimento delle finalità associative.
 - c. La didattica, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a corsi di avvicinamento ed avviamento alle discipline sopra menzionate e delle attività secondarie connesse o riscontrate utili al raggiungimento dello scopo associativo ad esso complementari. Il tutto con particolare riguardo ai bisogni speciali degli Soci dovuti a traumi, malattie e terapie invalidanti, o altri eventi traumatici di natura bio-psico-sociale.
 - d. L'Associazione si propone, al fine di diffondere quanto più possibile la cultura inclusiva delle discipline sportive, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita attraverso uno stile di vita sano, attivo ed eco-sostenibile, impegnandosi affinché, nell'area in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza all'attività sportiva e del perseguimento del benessere inteso nel senso più ampio, con particolare




riguardo alle persone in condizione di invalidità e fragilità ed alle loro esigenze in termini di attrezzatura e sostegno professionale.

- e. L'Associazione ha facoltà, inoltre, di organizzare attività musicali, teatrali, di danza, multimediali, di istruzione e formazione, di scoperta e conoscenza del territorio, pubblicazioni di giornali, di riviste, di libri anche in formato digitale o pubblicate sul web. Essa ha anche facoltà di produrre gadgets ed altro materiale utile al perseguimento dello scopo associativo.
- f. L'Associazione ha anche facoltà di proporre, promuovere, partecipare e sostenere le attività di ricerca scientifica, o di supporto e sostegno alla ricerca scientifica che mirano a migliorare la qualità della vita, nel senso più ampio del termine, e dell'ambiente. Tali attività denominate secondarie e funzionali, vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto delle linee guida indicate dall'Assemblea dei Soci. Essa ha anche facoltà di svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, corsi, ricreativi, di viaggi, di sagre, feste e manifestazioni, tornei, giochi anche da tavolo o on-line e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio dei soci e non, o quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative e sempre al fine di favorire il raggiungimento dello scopo Socio e purché strettamente connessa al fine istituzionale quali ad esempio attività ricreativa a favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da Soci o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi o qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- g. L'Associazione, inoltre, al fine di perseguire gli scopi statutari, potrà acquisire strumenti ed attrezzature acquistando o noleggiando; potrà altresì acquistare o noleggiare ogni forma di strumento, attrezzatura sportiva e non, ogni mezzo di trasporto, anche non acquatico, utile o idoneo al perseguimento delle finalità sociali. Tali finalità includono espressamente anche le attività indirette e funzionali quali la gestione e l'amministrazione. Essa potrà inoltre in ottemperanza con i regolamenti del Coni, del Comitato Paralimpico Italiano, delle



federazioni sportive e degli enti di promozione sociale, dotarsi di adeguata sede sociale o nautica, potrà farlo con acquisto, locazione, comodato o ospitalità.

- h. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi istituti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Essa potrà reperire spazi ed impianti, anche in convenzione con Enti Pubblici e Privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed intraprendere rapporti con Istituti di Credito, anche su base passiva.
6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici delle assemblee federali per consentire la loro elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del Comitato Paralimpico Italiano, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciute dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, degli Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
8. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ed ogni altra forma di discriminazione ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021
- 




Art. 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

Della Vita Associativa

Art. 5 - Domanda di Ammissione

- 
1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta, e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, e che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino il presente statuto.
 2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto Socivo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
 4. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare lo statuto. In ottemperanza al principio di sostenibilità ambientale è facoltà del direttivo predisporre un modulo on-line attraverso strumenti digitali individuati dal Comitato direttivo.
 5. La qualifica di Socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 gg successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo Socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di diniego. La comunicazione di accettazione o diniego sarà considerata valida ancorché comunicata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato nel modulo di richiesta di adesione al sodalizio associativo.
 6. Il Socio si impegna a pagare puntualmente il contributo Socivo annuale nei tempi e nei modi specificati sull'apposito modulo, il mancato pagamento, senza previa autorizzazione al differimento del pagamento da parte del Comitato direttivo, entro 30 giorni solari dall'avvenuta comunicazione costituisce titolo valido per l'esclusione della domanda.
 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo
 8. La qualifica di Socio, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alle
- 
- 

federazioni sportive nazionali di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasferibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli Soci
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 6 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
 - a. Il numero dei Soci è illimitato.
 - b. Può essere Socio chiunque condivida le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione, e ne condivida le finalità.
2. In particolare, i Soci hanno:
 - a. Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b. Il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c. Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d. Il diritto di candidarsi, se maggiorenni alle cariche sociali
 - e. Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10 del presente statuto.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Decadenza dei Soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per morte del Socio.
2. IL Socio può, in qualsiasi momento, notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno solare successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è inviata al Consiglio Direttivo.
3. La comunicazione di recesso può avvenire a mezzo:
 - a. Raccomandata A/r, indirizzata al Presidente e legale rappresentante presso la Sua residenza o presso la sede legale dell'Associazione, in questo caso i trenta giorni solari decorreranno dalla data corrispondente al timbro di avvenuta spedizione emesso dal servizio postale.
 - b. Posta elettronica certificata indirizzata alla posta elettronica certificata dell'Associazione o del Presidente e legale rappresentante, in questo caso i trenta giorni solari decorreranno dalla data di invio della comunicazione
 - c. Raccomandata a mano ad uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, in questo caso i trenta giorni solari inizieranno a decorrere dalla data della ricevuta della raccomandata a mano.
4. I Soci decadono automaticamente dalla qualifica di Socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'Associazione il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, e comunicata all'interessato a mezzo di Raccomandata A/R o Posta elettronica certificata, il quale può presentare, entro trenta giorni alla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
6. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati dall'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

TITOLO III

Degli Organi Sociali

Art. 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea generale degli Soci
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio direttivo
 - d. il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituito

Art. 9- Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a. almeno la metà più uno degli Soci, in regola con il pagamento delle quote associative non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b. almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Soci.
6. Sono ammesse le audio /video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito web Socivo di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia dello stesso dovrà essere inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate ed inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro Socio.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame di bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero,
 - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h. delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16, D Lgs. 36/2021
 - i. delibera e fornisce delega/mandato ad uno specifico soggetto, o più soggetti, in merito a specifiche e ben determinate azioni.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto
- b. sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c. sui diritti reali immobiliari;
- d. sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- e. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
- f. sulla ratifica di atti straordinari del Consiglio Direttivo, compiuti in condizione di comprovata emergenza ed urgenza, finalizzati a perseguire il miglior interesse dell'Associazione, ovvero ad evitare un danno all'Associazione. Tali atti devono comunque essere in linea con il mandato generale fornito dall'Assemblea al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Art. 14 - Audio /video Assemblee

1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, in cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. E' in ogni caso necessario che:

- a. comunque debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione
- b. vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione
- d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di partecipazione alle votazioni
- e. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti
- f. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli interventi possano affluire.

4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività Sociva
2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il VicePresidente, il segretario ed il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione del Socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi nella medesima carica.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, e, per compiti, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 del presente Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il Verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 16 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio direttivo Decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.
 - b. per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente
 - c. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti
 - d. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea


2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni della convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a. per dimissioni
 - b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta
 - c. In queste ultime ipotesi, il vicePresidente, o in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro sessanta giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicePresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente qualora la maggioranza dei consiglieri lo richiedano.

Art. 18 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo.
 - b. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto.
 - c. determinare l'importo delle quote associative.

- 
- d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio in conto capitale, per la gestione dell'Associazione.
 - e. assumere decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
 - f. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
 - g. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.
 - h. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali.
 - i. l'Istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni o altri enti.
 - j. la facoltà di nominare tra gli Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso.
 - k. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Soci
 - l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea.
 - m. delibera sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione
 - n. compiere atti straordinari, in condizione di comprovata emergenza ed urgenza, e comunque sempre in adempimento del mandato generale ricevuto, e soggetti a ratifica dell'Assemblea preferibilmente entro 30 giorni, laddove si rispetti uno o più dei seguenti requisiti.
 - i. finalizzati a perseguire il miglior interesse dell'Associazione,
 - ii. avere l'obiettivo di evitare un ingiusto danno all'Associazione
 - iii. in ottemperanza ad una disposizione di legge.

L'Atto sarà considerato valido anche in mancanza di ratifica dell'Assemblea, laddove atto dovuto ai sensi della normativa vigente.

- o. nomina il Resp. della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6 D. Lgs 36/2021

- p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentanti.
2. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi preferibilmente entro trenta giorni dalla decisione.
6. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a. per dimissioni
 - b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta
 - c. In queste ultime ipotesi, il vicePresidente, o in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro sessanta giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicePresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il VicePresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentanti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere la causa dell'impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicePresidente.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal VicePresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili

Art. 22 - Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni novanta giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti

6. Per quanto compatibile con il Presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 ss del codice civile.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Art. 23 - Il Rendiconto Economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare; il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Soci copia del bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dell'art. 16, comma 2.

Art. 24 - Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili/Immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni
 - b. contributi erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote Sociali annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Art. 26 - Lavoratori e Volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'Art. 25, D. Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 35, D. lgs 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale si applica l'articolo 37, D.lgs 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'ART. 30, D. Lgs 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n° 3 cod. Civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. lgs 81/2015
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario.
 - a. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazione effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
 - b. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
 - c. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale la propria attività sportiva.

8. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art. 27 - I Tesserati

1. I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle federazione o Enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da :
 - a. Atleti
 - b. Dirigenti sociali e Soci di società affiliate
 - c. Giudici ed Arbitri
 - d. Dirigenti
 - e. Tecnici ed Istruttori
 - f. altri Tesserati alle federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli Sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri soci.
3. I Tesserati alla Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il Minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - capo I - artt. 15 e 16 D.lgs 36/2021

Art. 28 - Le sezioni - trasformazione - terzo settore

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o Cooperativa sportiva.

3. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto con l'esclusione di deleghe.
2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art 7.1, lettera h), D. lgs 36/2021

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva UISP. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di Promozione sportiva di appartenenza.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



